

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2128 - Area Generale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio – N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - **Accordo tra Regione Campania e Azienda Ospedaliera Santobono - Pausillipon per la concessione in comodato d'uso gratuito del fabbricato sito in Napoli alla via Posillipo n. 226. Approvazione del relativo schema di accordo.**

PREMESSO:

- che l'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausillipon è proprietaria di un fabbricato, sito in Napoli nei pressi del plesso ospedaliero medesimo, già destinato ad alloggio delle religiose impegnate nell'attività di assistenza agli infermi;
- che presso il complesso ospedaliero Pausillipon è svolta prevalentemente l'attività di assistenza oncologica pediatrica le cui cure oncologiche, nella gran parte dei casi clinici trattati, sono molto lunghe ed invasive tali da richiedere una lunga permanenza dei piccoli pazienti nella struttura sanitaria;
- che l'età infantile dei pazienti richiede una costante assistenza dalla struttura sanitaria ed un indefettibile sostegno da parte dei loro familiari;
- che assicurare l'assistenza ai minori sottoposti a cure oncologiche nel plesso ospedaliero dell'Azienda risulta a volte impossibile ovvero richiede sacrifici difficilmente sostenibili per i nuclei familiari non residenti a Napoli e, soprattutto, per quelli che versano in condizioni di reddito meno vantaggiose,
- che l'Azienda e la Regione Campania ritengono opportuno destinare un fabbricato a finalità sociali e porre in essere ogni attività utile a realizzare un servizio a sostegno dei minori sottoposti a cure oncologiche nel plesso ospedaliero Pausillipon al fine di assicurare loro la costante assistenza dei familiari durante il delicato percorso sanitario;
- che l'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausillipon, per il conseguimento di tale finalità, ha manifestato l'intenzione di concedere per novantanove anni in uso gratuito il fabbricato sopra individuato alla Regione Campania, istituzionalmente competente in materia di assistenza sociale;
- che la Regione Campania reperirà le necessarie risorse finanziarie per eseguire le opere indispensabili per destinare l'immobile a residenza temporanea dei familiari non residenti a Napoli degli infanti sottoposti per lunghi periodi a trattamenti clinici oncologici nell'indicato plesso ospedaliero, nonché provvederà alla gestione della relativa attività, anche attraverso terzi concessionari scelti con procedure di evidenza pubblica;

DATO ATTO

- che l'utilizzazione di parte di immobile in questione è coerente con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Regionale della Campania;

CONSIDERATO:

- che l'art. 15 della legge 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5;
- che il comma 2 del citato art. 11, legge 241/1990, stabilisce che a tali accordi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili;
- che l'art. 1, comma 1-bis, della summenzionata legge 241/1990, inoltre, prevede che la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente;

RITENUTO

- opportuno regolamentare i rapporti intercorrenti tra la Regione Campania e l'Azienda Ospedaliera Santobono - Pausillipon attraverso la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m. e i.;

VISTA:

- la legge 241/1990 e s.m. e i. ;

SI PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in istruttoria e che si intendono riportate integralmente:

1. di approvare lo schema di accordo, allegato alla presente delibera, da stipularsi tra la Regione Campania e l'Azienda Ospedaliera Santobono - Pausillipon per realizzare un servizio a sostegno dei minori sottoposti a cure oncologiche presso il fabbricato ubicato in Via Posillipo 226, individuato nella planimetria agli atti del Settore Demanio e Patrimonio;
2. di dare atto che per l'attuazione delle finalità di cui nelle premesse saranno reperite con successivi provvedimenti le necessarie risorse necessarie nelle appostazioni del bilancio annuale nonché nell'ambito dei finanziamenti comunitari;
3. di demandare al Coordinatore dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio l'adozione dei provvedimenti necessari alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito con l'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausillipon;
4. di trasmettere la presente delibera all'Assessorato alle Politiche Sociali e al Demanio e Patrimonio, all'Assessorato alla Sanità, all'A.G.C. 19 – Piano Sanitario Regionale e Rapporti con UU.SS.LL., all'A.G.C. 10 – Demanio e Patrimonio e all'A.G.C. 18 - Settore Assistenza Sociale, per quanto di rispettiva competenza, e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

ACCORDO

tra

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale, on. Antonio Bassolino, legale rappresentante *pro-tempore*;

e

- **AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO - PAUSILLIPON**, in persona del Direttore Generale, dott. Nicola Mininni, legale rappresentante *pro-tempore*;

premess

- che l'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausillipon (*infra* "Azienda") è proprietaria di un fabbricato sito in Napoli, alla Via Posillipo n. 226, già destinato ad alloggio delle religiose impegnate nell'attività di assistenza agli infermi, attualmente disponibile;
- che il suddetto fabbricato è ubicato nei pressi del plesso ospedaliero Pausillipon, nel quale è svolta prevalentemente attività di assistenza oncologica pediatrica;
- che nella gran parte dei casi clinici trattati nell'indicato plesso ospedaliero, le cure oncologiche sono molto lunghe ed invasive, tali da richiedere una lunga permanenza dei piccoli pazienti nella struttura sanitaria;
- che l'età infantile dei pazienti richiede che questi siano costantemente assistiti oltre che dalla struttura sanitaria anche dai loro familiari, da cui ricevono un indefettibile sostegno;
- che per i nuclei familiari non residenti a Napoli, soprattutto per quelli che versano in condizioni di reddito meno vantaggiose, assicurare l'assistenza ai minori sottoposti a cure oncologiche nel plesso ospedaliero dell'Azienda risulta a volte impossibile, ovvero richiede sacrifici difficilmente sostenibili;
- che è intenzione dell'Azienda e della Regione Campania destinare a finalità sociali il fabbricato sopra indicato, ponendo in essere ogni attività utile a realizzare un servizio a sostegno dei minori sottoposti a cure oncologiche nel plesso ospedaliero indicato, per assicurare loro la costante assistenza dei familiari durante il delicato percorso sanitario;
- che, per il conseguimento di tale finalità, l'Azienda ha manifestato l'intenzione di concedere per novantanove anni in uso gratuito il fabbricato sopra individuato alla Regione Campania, istituzionalmente competente in materia di assistenza sociale;
- che, a fronte di ciò, la Regione Campania si è dichiarata disponibile a reperire le risorse finanziarie, anche nell'ambito di finanziamenti di matrice comunitaria, nonché a eseguire le opere necessarie per destinare l'immobile a residenza temporanea dei familiari non residenti a Napoli degli infanti sottoposti per lunghi periodi a trattamenti clinici oncologici nell'indicato plesso ospedaliero, oltre che a gestire e amministrare tale attività, anche attraverso terzi concessionari;
- che l'art. 15 della legge 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

Tutto ciò premesso, si perfeziona il seguente accordo

Articolo 1

(Premessa)

1. La premessa è parte sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

(Finalità)

1. Le parti intendono perseguire l'obiettivo di destinare a finalità sociali il fabbricato ubicato in via Posillipo 226, meglio descritto nella planimetria agli atti del Settore Demanio e Patrimonio.

Articolo 3

(Obblighi delle parti)

1. Per il conseguimento dei fini di cui al presente accordo, l'uso dell'immobile di cui all'articolo precedente sarà regolato mediante la successiva sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito della durata di novantanove anni.

Regione Campania

Antonio Bassolino

Azienda Santobono - Pausillipon

Nicola Mininni